



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo "Marconi - Sacchetti Sassetti"

Scuola dell'infanzia statale "Casa dei bambini" e scuola primaria Montessori

Piazza Mazzini, 7 - 02100 RIETI

Codice Ministeriale **RIIC822006** - Codice Fiscale **80006770574** – Codice Univoco IPA **UFE51Y**

Tel. **0746 201 195** fax **0746 201 406** e-mail: riic822006@istruzione.it pec

riic822006@pec.istruzione.it

www.icmarconisacchettisassetti.it



Allegato n.1 al regolamento di Istituto **REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI**

(Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 11 nella seduta del 15-05-2013)

VISTO DLgs 165/2001;

VISTO Testo unico- Dlgs 297/94, art. 10; VISTO DPR n. 275/99 artt. 3,4,8;

VISTO CCNL Quadriennio Giuridico 2006/09 – ART. 29 COMMA 5;

VISTA Legge n.312 dell'11/07/80;

VISTE Le norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori del Codice Civile: art. 2047; art 2048;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione di un Regolamento per la vigilanza degli alunni;

ACQUISITA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto del-11-2013 è adottato il presente Regolamento che stabilisce le regole di comportamento relative alle modalità di accesso e di esodo ai Plessi dell'Istituto Comprensivo Statale "Marconi Sacchetti Sassetti" di Rieti e alla vigilanza sugli alunni, norme a cui il personale scolastico, gli alunni ed i loro genitori devono attenersi.

Il seguente regolamento costituisce parte integrante del Regolamento generale d'Istituto

PREMESSA

Tali dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell'IC "Marconi Sacchetti Sassetti" di Rieti dall'a.s. 2012-13. Il Regolamento Vigilanza Alunni integra quanto disposto nel Regolamento di Istituto e nelle Disposizioni in materia di Sicurezza.

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza ed applicazione del suddetto Regolamento ed a segnalare situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Massima diffusione del Regolamento Vigilanza Alunni deve essere data da parte del personale:

- agli alunni nel corso delle lezioni in questi primi giorni di avvio dell'anno scolastico a cura del coordinatore dell'insegnante prevalente della classe
- I coordinatori di Plesso cureranno la sintesi esplicativa del Regolamento Vigilanza Alunni durante l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori.
- È altresì prevista la pubblicizzazione all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

Guglielmo Marconi
Via Ludovico Canali,1
02100 Rieti
Tel. 0746 201195
Tel. 0746 204101

Sacchetti Sassetti
Piazza G. Mazzini, 7
02100 Rieti
Tel. 0746 251763

G. P. Cislighi
Via Martiri delle Fosse Reatine
02100 Rieti
Tel. 0746 270124

Antonio D'Angeli
Via Adrea Costa
02014 Cantalice
Tel. 0746 653893

Emilio Maraini
Viale Maraini
02100 Rieti
Tel. 0746 496119

Don Giussani
Via Lama
02100 Rieti
Tel. 0746 270123

Alide Concetta Marini
Via dei Mille, 1
02100 Rieti
Tel. 0746 480140

Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero:

- al **personale docente** il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Si deve vigilare attentamente sugli alunni per tutta la durata del tempo scuola, come previsto dalle norme vigenti.
- al **personale Ata** il servizio di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e nei casi di momentanea assenza del docente; assegna anche il servizio di assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete:
 - la custodia delle chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;
 - la sorveglianza dei cortili scolastici per segnalare al DSGA eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti;
 - la sorveglianza durante l'entrata degli alunni;
 - la chiusura delle porte cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni;
 - l'accoglienza degli alunni ritardatari, da loro accompagnati in classe;
 - la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.
- al **Dirigente Scolastico** (art. 25 del D.lgs n.165/2001) l'obbligo:
 - Di organizzazione, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
 - di predisposizione della necessaria regolamentazione per l'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola;

ART. 1 – ENTRATA DEGLI ALUNNI

- a. La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico;
- b. Il personale collaboratore scolastico garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali etc.;
- c. Gli alunni entrano nell'edificio scolastico secondo gli orari definiti per ciascun plesso stabiliti ad inizio di ciascun anno scolastico;
- d. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono fare il loro ingresso a scuola nell'immediatezza del loro arrivo.
- e. Il collaboratore scolastico di turno vigila in prossimità dell'ingresso e nell'atrio della scuola;

- f. Il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. La presenza dei docenti dovrà sempre risultare dalla firma sull'apposito registro. L'eventuale eccezionale ritardo del docente deve essere comunicato tempestivamente nel plesso di appartenenza con fonogramma; nel caso in cui l'eccezionale ritardo dovesse protrarsi, il docente dovrà comunicarlo in Segreteria.
- g. Al fine di garantire una vigilanza più intensiva, i docenti non possono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante la prima ora di lezione;
- h. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti ad avvisare gli altri docenti in servizio per affidare loro parte degli alunni;
- i. Gli alunni in ritardo sono sempre ammessi in classe, ogni ritardo sarà oggetto di idonea registrazione da parte dell'insegnante della prima ora sul registro di classe e personale. Ogni sei ritardi sarà aggiunta un'ora di assenza all'alunno. Il genitore o delegato deve firmare l'apposito registro dal collaboratore scolastico; in assenza del genitore, di un delegato o dell'autorizzazione ad entrare –uscire da solo, tale ritardo deve essere comunicato alla famiglia mediante diario o libretto delle assenze;

Art. 2 – Vigilanza degli alunni in situazioni di criticità.

- a. In caso di sciopero o di altre situazioni non prevedibili che impediscono la normale attività didattica, saranno trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai familiari. La vigilanza è affidata agli insegnanti coadiuvati dai collaboratori scolastici presenti a scuola;
- b. Ai sensi dell'art.139, lett. e) del D.L.vo n.112/98 e dell'art.6, lett. d) della L. R. n.19/2007, la competenza a chiudere le scuole del primo ciclo di istruzione ovvero a sospendere l'attività didattica "in casi gravi ed urgenti" è del Sindaco che in piena autonomia organizzativa e decisionale, può disporre la totale chiusura delle scuole, nel caso che le difficoltà previste o prevedibili siano di tale gravità da compromettere la possibilità, per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo, di raggiungere le varie sedi scolastiche. In tal caso, il Dirigente scolastico comunica al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la sospensione delle attività.;
- c. In caso di sospensione delle attività didattiche, i docenti o i collaboratori in servizio dovranno evitare in modo assoluto che gli alunni arrivati a scuola siano rimandati indietro o lasciati fuori dalla scuola, bensì si garantirà la semplice custodia degli alunni in attesa dei genitori o delegati;

Art. 3 – Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

- a. Durante le attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale;

- b. I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculare o extra-curriculare, di sostituzione del collega assente, nell'ambito dell'orario d'obbligo o in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti;
- c. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. In particolare i docenti devono adoperarsi affinché:
 - o gli studenti tengano un comportamento consono;
 - o i banchi, le aule, e i laboratori siano lasciati in ordine e pulite;
 - o le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza (e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno);
 - o non siano consumati nelle aule, in momenti diversi dalla ricreazione, panini o bevande;
- d. I docenti possono autorizzare uscite dalla classe - di norma un alunno alla volta o due (un maschio- una femmina) - per il solo uso dei servizi igienici, assicurandosi che la loro assenza non sia prolungata;
- e. È vietato, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni fuori dall'aula;
- f. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dal Responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita, ecc.);
- g. È vietato a tutto il personale e agli alunni portare a scuola oggetti estranei all'uso scolastico in modo particolare se potenzialmente pericolosi;
- h. È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato, un collaboratore scolastico in servizio per la momentanea sorveglianza sugli alunni;
- i. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici e alla momentanea sorveglianza della scolaresca in caso di assenza del titolare fino all'arrivo del supplente;
- j. I docenti non devono servirsi assolutamente degli alunni e del personale Ata per richieste personali;

Art. 4 – Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti delle classi.

- a. È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.
- b. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza;
- c. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

Art. 5 – La vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa.

- a. Durante gli intervalli delle lezioni le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nelle classi. In particolare i docenti sono tenuti a:
 - sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e non violento, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non urli, non corra, ecc.;
 - far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose come corse e giochi di movimento;
 - regolare un accesso ordinato ai servizi;
 - controllare gli studenti affinché venga loro impedita la permanenza nei bagni e nelle aule.
- b. Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule accompagnati dai docenti;
- c. Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito;
- d. Il collaboratore scolastico di turno assisterà gli insegnanti nella vigilanza;
- e. Al fine di garantire una vigilanza più intensiva, i docenti non possono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante gli intervalli;

Art. 6 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

- a. Spetta ai docenti accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi esterni e viceversa;
- b. Gli spostamenti dall'aula dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;

- c. I docenti sono tenuti a riaccompagnare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- d. Spetta ai docenti dell'attività motoria accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa;
- e. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Art.7 – La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche.

- a. La vigilanza sugli alunni durante le attività extrascolastiche, previste nel POF, è assicurata dai docenti presenti;
- b. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere privi di vigilanza;
- c. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (teatro, cinema, sport, mostre, visite guidate e viaggi di istruzione) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio;
- d. Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, individuerà i docenti accompagnatori e provvederà ad assegnarli nel rapporto di 1 a 15 salvo eventuali casi particolari che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori al fine di garantire una più efficace vigilanza sugli alunni;
- e. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, viene designato anche il docente di sostegno o un altro docente;
- f. Spetta agli insegnanti, durante le uscite, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.
- g. Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento;

Art. 8 – Vigilanza degli alunni all' uscita da scuola.

- a. Al fine di garantire una vigilanza più intensiva, i docenti non possono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante l'ultima ora di lezione;
- b. L'uscita degli alunni avviene per classi, con la vigilanza del personale docente di turno;
- c. gli insegnanti accompagnano gli alunni all'uscita, allo scuolabus, al cancello posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;
- d. All'uscita da scuola gli alunni dovranno essere riconsegnati ai genitori o ad altre persone maggiorenni delegate dai genitori;

- e. Se un genitore ha la necessità di far uscire l'alunno prima del termine delle lezioni, dovrà venire di persona o mandare un adulto maggiorenne, delegato in forma scritta;
- f. I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.
- g. In assenza del genitore all'uscita, il docente di classe presente al termine delle lezioni affida l'alunno al collaboratore scolastico e provvede a contattare la famiglia;
 - □ se il genitore non è rintracciabile, si devono avvisare i Vigili Urbani (o Carabinieri) che rintracceranno i genitori oppure prenderanno in consegna l'alunno, perché venga trasportato presso la casa dei genitori;
- h. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la presidenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno.

Art.9 - NORME FINALI

- a. Il presente Regolamento verrà inserito in Appendice al Regolamento d'Istituto di cui farà parte integrante dalla data di approvazione da parte del Consiglio d'istituto.
- b. Il presente Regolamento interno ha carattere permanente.
- c. All'inizio dell'anno scolastico, il Consiglio d'Istituto può integrarlo, modificarlo o rivederlo.
- d. Nell'ipotesi di nuove direttive degli Organi superiori, il regolamento interno è modificabile in ogni momento dell'anno scolastico.